STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Collettivo Artistico Suppellettili"

Articolo 1 - Denominazione sociale

Si costituisce, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'associazione "Collettivo Artistico Suppellettili".

La denominazione sociale è integrata dalla dicitura "Associazione di Promozione Sociale" (APS) per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 - Sede legale

La sede legale è nel Comune di Settimo Torinese; l'Associazione può istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunque comunicato agli uffici competenti entro 30 giorni dalla sua formalizzazione.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Finalità sociali

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità sociali dell'Associazione sono:

- promuovere l'artista e la figura dell'artista all'interno della società e della cultura, attraverso la condivisione e la diffusione delle sue produzioni artistiche e alla sensibilizzazione sull'utilità sociale del suo ruolo;
- promuovere ogni forma d'arte e creatività, come strumento di crescita della persona, e di valorizzazione del patrimonio sociale, storico e culturale, sensibilizzando sulla loro utilità sociale;
- favorire l'accessibilità e la fruibilità di ogni forma d'arte e creatività, anche in riferimento alle piccole realtà artistiche ed ai contesti locali;
- attivare e promuovere una rete di condivisione e supporto tra gli artisti in ambito artistico, logistico e di produzione esecutiva.

Articolo 5 - Attività

L'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere ed organizzare le seguenti attività: concerti, spettacoli, cineforum, mostre, presentazioni, podeast, convegni, festival, rassegne, corsi, laboratori, riunioni artistiche, attività di animazione socio-culturale, attività di supporto agli artisti. Inoltre, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

HI MARKY

L'Associazione può svolgere le sue attività anche mediante forme di collaborazione con enti nazionali (statali, regionali, provinciali, locali) ed internazionali, nonché con altri enti no-profit allo scopo di perseguire le proprie finalità sociali.

Articolo 6 - Volontarietà e gratuità delle prestazioni

Tutti i soci, compresi coloro che assumono cariche sociali, svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario, gratuito e senza scopo di lucro, neanche indiretto.

L'Associazione prevede il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate, entro i limiti e le condizioni stabilite dagli Organi Sociali dell'Associazione. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e secondo le disposizioni del art.17 c. 4 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso sono vietati rimborsi-spese di tipo forfetario.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali, nei limiti definiti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Ammissibilità dei soci

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale) che condividono le finalità sociali e si impegnano al loro perseguimento; altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro sono ammessi ai sensi dell'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e nella persona di un delegato rappresentante che non risulti già socio a titolo individuale.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

La domanda di ammissione deve essere presentata mediante una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento Interno le deliberazioni degli Organi Sociali. La domanda di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato rappresentante.

L'Organo Sociale incaricato a deliberare sull'approvazione o sul rigetto delle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo il versamento della quota associativa.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere sempre motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data della deliberazione. Il richiedente può fare ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La qualifica di socio è acquisita all'atto del rilascio della tessera sociale e non è trasmissibile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica e compito ricoperti sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Inoltre, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di socio può essere persa per recesso, esclusione o decadenza.

Il recesso dalla qualifica di socio può avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

18V 1/4 PR

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che all'interessato siano stati contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci. L'esclusione può avvenire nei casi in cui il socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- 2. senza giustificato motivo, sia moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- 3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione:
- 4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In caso di morte, la qualità di socio decade automaticamente.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione.

I soci hanno il diritto di:

- 1. proporre attività e partecipare alle attività dell'Associazione;
- 2. partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto:
- 3. eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi;
- 4. consultare e trarre copia dei libri, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

- 1. osservare le disposizioni del presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- 2. mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- 3. versare la quota associativa entro i termini stabiliti.

Articolo 10 - Organi Sociali

L'Associazione è composta dai seguenti Organi Sociali:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi all'Associazione; può essere straordinaria o ordinaria.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 di soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene tramite una comunicazione scritta, anche in via telematica, entro 10 giorni dalla data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (quest'ultima, necessariamente in un giorno diverso); in difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente; in sua assenza, è presieduta dal Vicepresidente o da altro socio eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea dei Soci può eleggere un segretario.

La partecipazione all'assemblea può avvenire anche in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Ogni socio dispone di un singolo voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Il voto può essere espresso da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci; deve essere sempre palese, tranne nei casi in cui riguardi le qualità delle persone o l'Assemblea dei Soci ritenga opportuno renderlo segreto.

Le deliberazioni assembleari vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Tali

Jy Grand

RPR

74 2 m) deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, sono archiviate nel Libro Verbale delle Riunioni e sono rese disponibili alla consultazione agli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata in caso di modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto e in caso di scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria dei Soci è valida se sono presenti 3/4 dei soci iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e delibera col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in tutti gli altri casi non pertinenti all'assemblea straordinaria; deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha il compito di:

- deliberare il numero di componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dal presente Statuto;
- nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali, nonché ratificare la sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- 3. approvare il bilancio sociale e l'eventuale relazione di attività;
- 4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 5. approvare l'eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari e sue modifiche;
- 6. approvare la quota associativa annuale ed eventuali altri contributi straordinari;
- 7. deliberare sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati:
- 8. determinare i limiti di rimborso-spese previsti per i soci che prestano attività di volontariato:
- 9. approva l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- 11. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dal presente Statuto o dalla legge.

Le deliberazioni assembleari ordinarie sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti, in proprio o per delega. Gli amministratori non hanno facoltà di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere composto da 3, 5 o 7 componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al RUNTS o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il mandato del Consiglio Direttivo ha durata di 5 anni solari. Non è previsto alcun limite nel numero di mandati che un socio può assumere per una carica del Consiglio Direttivo. Nel caso di componenti dimissionari, decaduti o deceduti prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato: in caso di mancanza o esaurimento

PM AS

dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. In ogni caso, si applicano l'art. 2382 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2475-ter del Codice Civile in materia di conflitto di interessi degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o quando la maggioranza dei membri lo ritenga opportuno. La convocazione avviene tramite una comunicazione scritta, anche in via telematica, entro 10 giorni dalla data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (quest'ultima, necessariamente in un giorno diverso); in difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza, è presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei componenti, nel caso in cui sia composto da 3 membri, il Consiglio Direttivo è valido quando sono presenti tutti i membri. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione non è approvata.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione e dirigerne le attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il bilancio sociale l'eventuale relazione di attività;
- deliberare sull'approvazione o il rigetto delle domande di ammissione,
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari;
- definire rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- approvare i rimborsi-spesa previsti per i soci che prestano attività di volontariato.
- individuare e proporre l'esercizio di eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, attestandone il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- eventualmente, istituire comitati, cui partecipano soci o terzi esperti, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione
- curare il libri sociali dell'Associazione
- sottoporre all'Assemblea dei Soci modifiche all'Atto Costitutivo, allo Statuto e al Regolamento Interno;
- conferire procure generali, specifiche e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- in generale, attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; tali verbali sono archiviati nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e sono resi disponibili alla consultazione agli associati.

Articolo 15 - Cariche sociali e loro compiti

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ha facoltà di aprire conti-corrente per conto dell'Associazione; presiede e convoca il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante e di cura l'attuazione delle deliberazioni; presiede e convoca l'Assemblea

NA MA

FFR

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

dei Soci. In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: tali provvedimenti devono essere esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente assumere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nel caso in cui anche il Vice-Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività amministrative ed esecutive necessarie al funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere gestisce tutti gli aspetti e le pratiche relative al patrimonio e alla contabilità dell'Associazione, inclusi la gestione dei registri di cassa ed eventuali altri registri affidatigli, la riscossione di entrate ed il pagamento di spese.

Articolo 16 - Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Registro dei Volontari;
- Libro dei Verbali (delle adunanze e delle deliberazioni) dell'Assemblea dei Soci
- Libro dei Verbali (delle adunanze e delle deliberazioni) del Consiglio Direttivo
- Libro dei Verbali (delle adunanze e delle deliberazioni) di eventuali altri Organi Sociali

Articolo 17 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili (inclusi ricavi, rendite, proventi, entrate) ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria allo scopo di perseguire le finalità sociali.

Le risorse economiche possono derivare da:

- 1. quote associative
- 2. contributi straordinari e\o volontari di soci e di privati;
- 3. erogazioni liberali di soci e terzi;
- 4. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei
- 5. entrate derivanti da contributi e convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- 6. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- 7. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- 8. attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali;
- 9. proventi derivanti da attività commerciale purché in via marginale, accessoria, ausiliaria, secondaria e strumentale e destinata al perseguimento delle finalità sociali;
- proventi da ogni altra attività attività finalizzata al finanziamento dell'Associazione e compatibile con lo Statuto e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017

Articolo 18 - Quota associativa

I soci devono corrispondere entro il termine del 30 Aprile la quota associativa annuale nell'importo approvato dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa, ma i soci possono comunque effettuare contribuzioni volontarie.

Articolo 18 - Esercizio sociale e bilancio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale (rendiconto consuntivo e preventivo) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

AA AA

4

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea ordinaria che ha il compito di approvarlo ed è reso disponibile alla consultazione.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio Eventuali utili e avanzi di gestione dell'Associazione, nonché i fondi, le riserve, il capitale e il patrimonio (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità sociali. Tali utili e avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neanche indirettamente, a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire su approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci nelle modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS di cui all'art. 45 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto è comunque regolamentato dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Settimo Torinese, 75. 1911 Loui Firma dei membri fondatori

Pagina 7/7